

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 30 marzo 2020)

Relatore di maggioranza: FABIO URBINATI

Relatore di minoranza: GIOVANNI MAGGI

sulle proposte di legge:

N. 302/19 **(testo base)** a iniziativa della Consigliera Bora

presentata in data 30 agosto 2019

INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL TALENTO CONTEMPORANEO

N. 108/17 a iniziativa della Consigliera Malaigia

presentata in data 24 gennaio 2017

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CREATIVITA' MARCHIGIANA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 4 "NORME IN MATERIA DI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI"

(Abbinare ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione intende con questa legge promuovere l'integrazione in ambito sociale, culturale e imprenditoriale, al fine di incrementare la competitività del sistema marchigiano e di valorizzare la indiscussa vocazione del territorio marchigiano all'innovazione e all'esplorazione.

2. In particolare, la Regione riconosce nella propria storia un'innata vocazione alla ricerca, alla sperimentazione e all'esplorazione, che non contraddistingue solo l'ambito culturale ma anche quello tecnico, imprenditoriale, scientifico.

3. La Regione intende facilitare la messa a disposizione ai giovani del territorio di infrastrutture e reti capaci di valorizzarne il talento, di aumentarne la consapevolezza, di accrescerne le competenze e le connessioni.

Art. 2
(Interventi)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione sostiene interventi che siano caratterizzati da una forte trasversalità in ambito culturale contemporaneo e in ambito imprenditoriale, laboratoriale e sperimentale, e che siano volti a consolidare i rapporti tra i diversi settori, coinvolgendo in particolare le giovani generazioni.

2. In particolare, si prevedono interventi per:

- a) mappare i talenti del territorio in maniera permanente e facilitarne la messa in relazione;
- b) promuovere le azioni culturali legate al contemporaneo che abbiano una particolare valenza sociale e una forte spinta all'innovazione, e coinvolgano attività d'impresa giovane nella loro realizzazione;
- c) organizzare e sostenere eventi dedicati al tema dell'innovazione, della contaminazione e della trasversalità.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione promuove la creatività ed il talento in ambito culturale, tecnologico, scientifico, artigianale e imprenditoriale, mediante azioni che ne favoriscono la complementarità strategica e sostengono l'inclusione sociale, l'innovazione, lo sviluppo delle competenze delle giovani generazioni.

Art. 2
(Programmazione regionale)

1. La pianificazione regionale in materia culturale persegue, per quanto di competenza e nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, le finalità indicate all'articolo 1.

2. I programmi regionali inerenti i Fondi di sviluppo e coesione europea attuano, inoltre, gli obiettivi previsti da questa legge per quanto di competenza e compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, approva il programma annuale di sostegno alla creatività ed al talento. Il programma contiene in particolare:

- a) lo studio di contesto;**
- b) il quadro delle azioni e degli interventi posti in essere dalla Regione ai sensi dei commi 1 e 2;**
- c) l'individuazione delle azioni e degli interventi, non finanziati con la programmazione indicata alla lettera b), da sostenere con le risorse di cui all'articolo 5;**
- d) la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei finanziamenti indicati alla lettera c).**

4. La programmazione prevista da questo articolo assicura in particolare la realizzazione di interventi:

Art. 3*(La Mole luogo del Talento)*

1. La Regione riconosce la necessità di individuare un polo utile a fornire supporto all'intero territorio, in una logica di servizio. La Regione a tale proposito riconosce alla città di Ancona e, in particolare, alla Mole Vanvitelliana, la capacità di farsi centro propulsore sui temi e sui linguaggi del contemporaneo, sia in ambito culturale che per quel che concerne le esperienze professionali e imprenditoriali.

2. In particolare, la Regione riconosce nella Mole caratteristiche strutturali, spaziali e concettuali che la rendono strumento utile alla cooperazione su questi temi e al raggiungimento di una ampia visibilità nel panorama nazionale e internazionale.

3. La Regione può concedere al Comune di Ancona contributi per il sostegno di attività svolte in modo continuativo e con un elevato indice di qualificazione, e in particolare:

- a) attività di mappatura permanente del talento contemporaneo nelle Marche attraverso una specifica call pubblica che includa un'indagine sull'attitudine alla trasversalità sia delle figure artistiche e creative under 35, sia delle imprese produttive;
- b) grandi eventi legati all'eredità del Novecento marchigiano;
- c) progetti espositivi, culturali e sociali del territorio regionale che richiedano spazi adeguati e siano coerenti con il mandato de La Mole;
- d) workshop, laboratori, attività formative, festival, eventi dedicati al tema dell'innovazione imprenditoriale e del rapporto tra la cultura e l'impresa nel mondo odierno (quali, per esempio, il già esistente festival "Art+B=Love?");
- e) bandi, concorsi e call regionali, nazionali e internazionali;
- f) organizzazione e gestione di un team di progettazione europea i cui effetti benefici siano destinati all'intero territorio regionale;

- a) **caratterizzati da una forte trasversalità in ambito culturale contemporaneo, imprenditoriale, laboratoriale e sperimentale, volti a consolidare i rapporti tra i diversi settori;**
- b) **finalizzati a mappare i talenti del territorio e facilitarne la messa in relazione con riferimento alle azioni indicate all'articolo 3.**

5. Il programma indicato al comma 3 è approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 3*(La Mole luogo del Talento)*

1. **La Regione promuove la costituzione nella città di Ancona, capoluogo regionale, di un centro di riferimento per lo sviluppo del talento e della creatività nei settori disciplinati da questa legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni, riconoscendo nella Mole Vanvitelliana le caratteristiche strutturali, spaziali e urbanistiche idonee allo scopo anche in relazione alle attività in essa realizzate per le finalità indicate all'articolo 1.**

2. *Soppresso*

3. **La Regione concede al Comune di Ancona contributi per il sostegno di attività indicate al comma 1, ed in particolare per la realizzazione di:**

- a) **progetti espositivi che coniugano artigianalità, impresa, cultura, scienze, tecnologia con particolare riferimento alla valorizzazione della creatività giovanile;**
- b) **eventi che consentano l'incontro tra talenti presenti nei diversi settori disciplinati da questa legge;**
- c) **sperimentazione di azioni finalizzate a sostenere l'innovazione e l'inclusione sociale negli ambiti disciplinati da questa legge;**
- d) **workshop, laboratori, attività formative, festival, eventi dedicati al tema dell'innovazione imprenditoriale e del rapporto tra la cultura e l'impresa nel mondo odierno.**

e) *soppressa*

f) *soppressa*

- g) progetti speciali in cui l'innovazione si coniuga a inclusione e inserimento sociale, con azioni di impresa sociali come quella già avviata assieme alla cooperativa sociale "Lavoriamo insieme" che da anni realizza servizi di accoglienza e ristorazione di alto livello includendo giovani con bisogni educativi speciali e che gestirà i servizi di ristorazione interni alla Mole;
- h) sviluppo di piani di comunicazione, con un'incidenza del 10 per cento del finanziamento della legge.

Art. 4

(Programma degli interventi)

1. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, il programma degli interventi ed eventuali sostegni economici.

2. Il programma contiene l'elenco degli interventi, l'indicazione dei criteri e delle modalità di attuazione, nonché la copertura della spesa da effettuare con l'eventuale concorso di fondi europei, statali o di altri soggetti, pubblici o privati.

3. Il programma resta in vigore fino all'approvazione del nuovo.

4. Gli interventi sono attuati nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dalla normativa europea e statale di riferimento.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 50.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, si provvede con gli stanziamenti iscritti nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", del bilancio di previsione 2019/2021.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.

g) *soppressa*

h) *soppressa*

Art. 4

(Programma degli interventi)

Soppresso

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 100.000,00 a carico della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale".

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, si provvede per euro 50.000,00 con gli stanziamenti già iscritti nella Missione 5, Programma 02, del bilancio di previsione 2020/2022 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione indicata all'articolo 5 ter e per euro 50.000,00 mediante equivalente e contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", relativi all'annualità 2021.

3. A decorrere dagli anni successivi al 2021 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle ri-

sorse annualmente stanziata con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.

Art. 5 bis

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione il programma indicato al comma 3 dell'articolo 2 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

2. I contributi previsti da questa legge sono erogati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Art. 5 ter

(Abrogazione)

1. Nella tabella C allegata alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020), alla Missione 5, Programma 02, la voce: "Contributo al Comune di Ancona per i servizi culturali connessi al ruolo di città capoluogo di regione – Fondi regionali – spesa corrente – CNI/2018 – 50.000,00", relativamente all'anno 2021, è abrogata.

Testo pdl n. 108**Art. 1**
(Finalità)

1. Questa legge tutela e valorizza il fondamentale valore della creatività marchigiana come eccellenza che contraddistingue la regione Marche nel mondo.

2. La Regione riconosce la figura del “Creativo” e la nobile categoria del “genius loci”, come è stata definita la memoria stratificata attraverso le tradizioni ereditate da secoli, quindi il capitale umano da difendere e valorizzare tramite parole chiave come “mestieri”, “arti” e “territori”.

Art. 2
(Modifica all'articolo 1 della l.r. 4/2010)

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) è sostituita dalla seguente:

“e) tutela, sostiene e promuove le espressioni dell'ingegno, della creatività e del talento, in particolare delle nuove generazioni;”.

Art. 3
(Modifica all'articolo 21 della l.r. 4/2010)

1. Dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 4/2010 è aggiunta la seguente:

“f bis) sostenere la realizzazione e la messa in pratica delle nuove idee e della creatività culturale.”.

Art. 4
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.